

JURA GENTIUM

Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale
Journal of Philosophy of International Law and Global Politics

Diritti e civiltà

Anno 2011



JURA GENTIUM

Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale
Journal of Philosophy of International Law and Global Politics



Ri/costruire un diritto internazionale universale

Giorgio Bongiovanni

Diritti e civiltà è un testo importante e molto ricco che offre svariate chiavi di lettura. Tra queste, credo se ne possa individuare una che corrisponde all'ambizione generale (tra l'altro ampiamente realizzata) del volume e che ne può fornire l'inquadramento complessivo: si tratta, come emerge anche dal sottotitolo, della definizione dei canoni della filosofia del diritto internazionale. Come noto, quest'ultima è una disciplina relativamente recente le cui basi sono ancora da individuare con precisione¹. Ciò vale anche se si guarda agli autori classici della filosofia del diritto che si sono occupati di diritto internazionale: è sufficiente in questo ambito rinviare alla riflessione di H. Kelsen e ai suoi sforzi per l'affermazione dell'autonomia del diritto internazionale². Il tentativo di definire i canoni del diritto internazionale non è evidentemente agevole e richiede un intenso sforzo teorico e storiografico volto a individuarne le diverse tradizioni e approcci. Naturalmente questa esigenza non è solo teorica e deriva dalla rilevanza che le relazioni e i problemi internazionali (dalle guerre all'immigrazione) hanno progressivamente acquisito nella vita quotidiana degli individui e delle comunità.

Nel volume di G. Gozzi questo sforzo viene articolato in quelli che possono essere visti come i tre momenti principali del libro: a) l'individuazione dell'oggetto e del metodo del diritto internazionale; b) l'analisi delle fasi più significative della storia della filosofia del diritto internazionale (occidentale); c) la valutazione e ridefinizione del progetto kantiano della pace perpetua. Questi tre momenti sono strettamente connessi: l'individuazione del carattere "duale" del diritto internazionale (occidentale) viene dimostrata attraverso l'analisi degli snodi essenziali della sua storia: in questo ambito, la riflessione e la tradizione kantiana vengono viste quale soluzione di tale dualità.

a) La risposta alla questione di "cosa è" il diritto internazionale (*quid ius*)³ implica non solo l'individuazione dei caratteri del diritto internazionale e la valutazione delle diverse posizioni dottrinali, ma soprattutto la definizione delle sue relazioni con gli altri ambiti della ragion pratica. Alla definizione dell'oggetto è strettamente connessa l'individuazione del metodo di ricerca: naturalmente la relazione non è unidirezionale, ma bidirezionale e la scelta del secondo spesso retroagisce sul primo. Il tentativo di definire l'oggetto della filosofia del diritto internazionale si scontra con le diverse anime e visioni che del diritto internazionale sono state date: se lo si valuta quale ordinamento coercitivo, allora esso si riduce all'abbozzo di un vero sistema giuridico e diviene prevalentemente un sistema primitivo che deve ancora raggiungere un completo sviluppo⁴. Difficoltà analoghe pongono altre visioni: se lo concepisce quale diritto prevalentemente consuetudinario, resta il problema della applicazione coercitiva, mentre

¹ Si veda, nell'ambito dei tentativi sviluppati a livello internazionale per individuare ambiti e problemi di tale disciplina, S. Besson, J. Tasioulas (a cura di), *Philosophy of International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

² Si pensi a H. Kelsen, *Il problema della sovranità*, Milano, Giuffrè, 1989 (1920).

³ Come noto, la distinzione tra le diverse domande "quid ius" e "quid iuris" è formulata da I. Kant, *Metafisica dei costumi*, Roma-Bari, Laterza, 2009 (1797).

⁴ Si tratta della c.d. "domestic analogy" che può, tuttavia, essere utilizzata per sostenere tesi contrapposte sulla natura del diritto internazionale.



se lo si vede solo in chiave pattizia (tra gli Stati), esso diviene molto flessibile e privo di stabilità. Stanti queste difficoltà, si può evidenziare un nucleo concettuale minimo del diritto internazionale che tocca la regolamentazione delle relazioni tra i diversi soggetti internazionali (Stati, popoli, comunità, movimenti, individui) cui fanno riferimenti concezioni diverse. Questo nucleo concettuale minimo trova una specificazione importante se si analizza la relazione del diritto internazionale con altri sistemi normativi e, in particolare, con la sua dimensione politica. Il diritto internazionale (occidentale) mostra una connessione costante con le finalità politiche: esso cioè ha un duplice lato. Da una parte, è connotato dalla dimensione universalistica legata alla relazione giuridica tra soggetti potenzialmente equiordinati e, dall'altra parte, mostra uno specifico aspetto particolaristico connesso alla realizzazione di interessi determinati. Questa struttura duale (universale/particolare) del diritto internazionale ne mette in mostra la dimensione "ideologica" e il suo legame con la realizzazione di scopi particolaristici. In questa prospettiva, il diritto internazionale viene visto come un diritto connotato e volto alla superiorità dell'Occidente (Stati, organizzazioni, imprese) sugli altri soggetti internazionali. Questa struttura e questa dimensione rendono necessaria l'adozione di un metodo genealogico/decostruttivo che consenta sia di mettere in evidenza come si è creato questo "ordine del discorso", sia di porre in luce le ambivalenze e le contraddizioni del diritto internazionale. Il riferimento è all'impostazione generale di M. Foucault e all'analisi del diritto internazionale svolta da M. Koskenniemi⁵. Questi due compiti vengono svolti nell'ampia parte dedicata alla ricostruzione della storia del diritto internazionale⁶.

b) La ricostruzione della storia (e della teoria) del diritto internazionale mostra come esso sia contrassegnato dalla tensione tra la dimensione universalistica e quella particolaristica. Questo aspetto può essere messo in evidenza in relazione a tre fasi principali di tale storia: la riflessione sul problema della guerra giusta sviluppata dalla seconda scolastica (in particolare da F. De Vitoria) dopo la conquista dell'America; la costruzione del diritto internazionale tra Otto e Novecento; il secondo dopoguerra e il processo di decolonizzazione. Il testo di G. Gozzi fornisce per ognuna di queste fasi un'analisi molto approfondita e puntuale che mostra questa duplicità. Esempio è, nella prima fase, la dottrina della guerra giusta di De Vitoria: alla visione della guerra come risposta alla violazione di uno *ius gentium* che vincola tutta la *Communitas Urbis* (cioè quale sanzione volta ad assicurarne l'effettività), segue però una qualificazione di tale diritto in chiave profondamente diseguale. Se, in prospettiva universalistica, lo *ius gentium* prevede una serie di diritti dei popoli che sono affermati come universali (*ius migrandi*, *ius commercii*, *ius communicationis*, ecc.) è, tuttavia, molto chiaro che tali diritti sono effettivi (possono cioè essere rivendicati) solo per gli invasori spagnoli. Ne deriva una totale inversione del diritto universale (e della situazione storica): la guerra giusta è quella di chi invade paesi e popolazioni inermi⁷. Un discorso analogo può essere fatto molto schematicamente per il diritto internazionale degli Stati che si forma nel corso dell'Ottocento (e del colonialismo) che è del tutto incentrato sulla nozione di

⁵ Il riferimento principale è ovviamente M. Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

⁶ Un approccio simile è quello che nell'analisi del diritto è stato sviluppato dalla corrente dei *Critical Legal Studies*.

⁷ Se si prende in considerazione, in questo contesto, il ruolo della religione, questo quadro diventa ancora più nero.



civiltà intesa quale civiltà europea. Il diritto internazionale è quello delle nazioni civili e ciò significa delle nazioni “sviluppate” e perciò superiori⁸. Si muove all’interno di questo dualismo anche il diritto internazionale post-coloniale: nonostante le dichiarazioni dei diritti e una diversa consapevolezza delle relazioni internazionali, esso appare ancora quale mezzo di una missione civilizzatrice. Ciò viene mostrato, ad esempio, in relazione all’ideologia occidentale della “good governance” che è volta soprattutto alla liberalizzazione dei commerci e delle possibilità di scambio dei regimi occidentali⁹. Dalle origini agli sviluppi attuali (qui solo rapidissimamente accennati), il diritto internazionale mostra dunque una tensione costante tra aspetti universalistici e fini particolari che rischiano di minarne non solo la credibilità e l’effettività, ma la possibilità di divenire lo strumento di rapporti internazionali paritari e pacifici¹⁰.

c) Come è possibile superare o quantomeno rendere meno stridente questo contrasto e costruire un diritto internazionale diverso? Per Gozzi, che analizza diverse soluzioni (quali le prospettive realista e groziana) ciò è possibile attraverso una ridefinizione del disegno kantiano di costruzione della pace perpetua. Questo compito implica un doppio ripensamento relativo sia ai fini del progetto kantiano, sia agli strumenti istituzionali per realizzarlo. Nel libro, questa ridefinizione passa attraverso un’attenta valutazione degli autori (quali, tra gli altri, Kelsen, Rawls, Habermas) e delle proposte che hanno cercato di rendere concreto il programma kantiano.

Questa analisi conduce in primo luogo, a esaminare il significato della costruzione di un diritto universale/cosmopolitico nel mondo contemporaneo. Questo compito (che implica il superamento del dualismo del diritto internazionale) non può che condurre alla formazione di un diritto internazionale inter-culturale (inter-civiltà) basato sulla ridefinizione, alla luce delle diverse culture, dei principi e delle relazioni tra i diversi soggetti. Si tratta di un’ampia opera di revisione che è possibile sulla base di alcuni presupposti di fondo: la consapevolezza che l’universalità del diritto occidentale è solo “relativa al sistema degli Stati e alla storia costituzionale occidentale”; la necessità del rispetto “dei valori di altre culture e civiltà” e quella, collegata ad essa, che a ciò si accompagni “anche la garanzia dei loro interessi materiali attraverso lo scontro con gli interessi occidentali”¹¹. Questo implica la modifica sostanziale dell’impostazione dei temi del diritto internazionale sia rispetto ai soggetti (la soggettività internazionale non può essere vista come insieme chiuso), sia riguardo al tema dei diritti umani (che va analizzato alla luce di un effettivo dialogo inter-culturale), e all’elaborazione di nuovi criteri di giustizia (che devono tenere conto dei diversi soggetti, dei diversi tipi di diritti e dell’esigenza di tenere conto delle differenze economiche e sociali).

L’analisi viene, in secondo luogo, condotta con riferimento al rapporto tra fini e istituzioni. Sulla base dell’elaborazione kantiana, il volume tiene presente sia il livello internazionale, sia quello nazionale. Se, a livello internazionale, le diverse opzioni (costituzionalizzazione, sistema a più livelli, federalismo, repubblica mondiale) presentano aspetti positivi e negativi e appare difficile trovare una soluzione unica, a

⁸ Questo presupposto rende del tutto naturale la diffusione degli istituti occidentali nei paesi colonizzati. Su questi aspetti, si veda, in particolare, il cap. V.

⁹ Ciò vale per la diffusione della democrazia nel terzo mondo che sembra essere solo “lo strumento per favorire l’ascesa di élites favorevoli alla globalizzazione”. Si veda, il cap. XI, par. 7.

¹⁰ Questo dualismo, e la tensione che lo caratterizza, viene interpretato in chiave psicoanalitica quale riflesso della compresenza di *eros* e *thanatos*.

¹¹ Si veda il cap. XIII, p. 345.



JURA GENTIUM



livello nazionale (che Kant vedeva come premessa di un diritto cosmopolitico) la soluzione è molto più netta. Il modello proposto è quello della “democrazia costituzionale multiculturale” che si caratterizza per un duplice aspetto: da un lato, essa, in relazione al principio della sovranità popolare, prevede una forte limitazione e – in relazione a una serie di materie che toccano il pluralismo culturale e normativo – il superamento del principio di maggioranza e, dall’altro lato, lo sviluppo dei c.d. diritti culturali e la valorizzazione delle differenze¹². Si tratta di un modello molto forte che richiede modifiche importanti della nostra cultura giuridico-politica.

Quelli qui delineati sono, come abbiamo indicato, solo alcuni dei temi trattati dal volume: essi comunque mostrano come la costruzione di un diritto internazionale diverso sia un compito importante, anche se difficile: questo volume mi pare rappresenti un’imprescindibile base di partenza per la sua realizzazione.

¹² Si veda il cap. XII nel quale viene anche discusso lo statuto dei diritti nelle democrazie multiculturali.